



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

composta dai Magistrati:

- | | | |
|------------|-------------------|----------------------|
| - dott.ssa | Carmen Lombardi | Presidente |
| - dott.ssa | Milena Cortigiano | Consigliere relatore |
| - dott.ssa | Chiara De Franco | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato alla pubblica udienza del 6.12.2023 la seguente

SENTENZA

nel giudizio su ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. iscritto al n. 231/2023 R.G. sezione lavoro

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale notarile alle liti, dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via A De Gasperi 55

Ricorrente in revocazione - Appellante

E

AVENIA Rosario, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Duonnolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore

Resistente in revocazione - Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 1343/2019 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in parziale accoglimento dei ricorsi - proposti da Avenia Rosario e riuniti in corso di causa - in opposizione alle iscrizioni di ufficio alla gestione separata INPS per gli anni 2009 e 2010 e agli avvisi di addebito n. 328 2016 0007821052000 (notificato il 16/01/2017 ed avente ad oggetto i contributi dell'anno 2009) e n. 328 2017 0005237 15 (notificato in data 29/12/2017 ed avente ad oggetto i contributi dell'anno 2010), dichiarava non dovute le somme di cui all'avviso di addebito n. 328 2016 0007821052000; rigettate le ulteriori domande, compensava tra le parti le spese di lite.

A sostegno dell'accoglimento, sia pure parziale, osservava che per i contributi, di cui all'avviso di addebito n. 328 2016 0007821052000, relativi all'anno 2009, il termine di pagamento del saldo era il 16.6.2010 e, pertanto, doveva ritenersi travolta, ai fini della interruzione della prescrizione, la nota INPS dell'11.7.2015, rilevando, altresì, che nessun effetto né interruttivo né sospensivo della prescrizione potesse riconoscersi alle dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente.

Avverso la pronuncia di accoglimento proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 29.11.2019, l'INPS e con il primo motivo di gravame censurava la sentenza nella parte in cui aveva individuato nella data del 16.6.2010, piuttosto che in quella del 6.7.2010, il termine di scadenza per il pagamento dei contributi; in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo, riproponeva la tesi della decorrenza della prescrizione dalla data di presentazione della denuncia dei redditi.

Con sentenza n. 3951/2022 del 21.10.2022, la Corte di Appello rigettava l'appello e compensava le spese di lite.

Applicato il principio enunciato dalla Suprema Corte, secondo il quale in materia previdenziale la prescrizione dei contributi alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, osservava che, nel caso in esame, ai fini dell'individuazione del termine di scadenza per il pagamento occorre *“richiamare il DPCM del 12.5.2011, il quale, con riferimento ai redditi del 2010”*, aveva previsto il termine del 6 luglio 2011, senza maggiorazioni, e quello del 5 agosto 2011, con maggiorazione dello 0,40 per cento; concludeva, pertanto, che la decorrenza del termine prescrizione dovesse essere ancorata al 6.7.2011, “sicché alla data della comunicazione INPS del 11.7.2016 la pretesa era prescritta” (cfr. sentenza Corte di Appello n. 3951/2022).

Avverso la sentenza di questa Corte territoriale, con atto depositato telematicamente in data 6.2.2023, proponeva ricorso per revocazione l'INPS, dolendosi dell'errore di fatto, risultante dagli atti e dai documenti di causa, nel quale era incorso il Collegio.

A tal fine l'Istituto previdenziale evidenziava che il proprio appello non riguardava l'annualità 2010 (come erroneamente ritenuto dalla Corte di Appello) ma l'annualità 2009 e che per annualità 2010 già il Tribunale aveva rigettato il ricorso di primo grado di Avenia Rosario.

Aggiungeva che la missiva di iscrizione d'ufficio di Rosario Avenia per l'anno 2009, quale primo atto interruttivo della prescrizione, era stata notificata in data 01.07.2015, come già emergeva dalla sentenza impugnata di primo grado, oltre che dalla documentazione in atti; che la scadenza dell'obbligo contributivo risaliva, secondo la giurisprudenza della Cassazione fatta propria da entrambi i giudici di primo e secondo grado, alla data di scadenza del pagamento del saldo, ovvero (per i contributi 2009) al 6.07.2010; che, pertanto, da quella data decorreva il termine di

prescrizione, utilmente interrotto dalla diffida recapitata in data 01.07.2015.

Dedotta la sussistenza di un errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., e richiamati i motivi di appello, chiedeva di revocare la sentenza n. 3951/2022 della Corte di Appello di Napoli e, in riforma della sentenza di primo grado, di dichiarare dovuta anche la contribuzione relativa all'anno 2009 e rigettare il ricorso in opposizione di Avenia Rosario avverso l'avviso di addebito n. 328 2016 0007821052000; con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.

Si costituiva Avenia Rosario ed eccepiva l'inammissibilità della richiesta revocazione, non contenendo l'atto introduttivo del giudizio l'indicazione chiara e specifica del motivo della revocazione e vertendo le considerazioni svolte dall'INPS, come ad esempio quelle relative alla annualità in contestazione o alla presunta data di decorrenza della prescrizione, al merito della controversia, da valutarsi solo all'esito della decisione sulla revocazione; rilevava, in ogni caso, che l'errore lamentato dall'INPS non fosse decisivo e non avesse influito in alcun modo sulla decisione del giudice di appello.

Affermata, poi, l'infondatezza "*dell'appello proposto*", mediante richiamo ai motivi esposti nella comparsa di costituzione del 4.11.2020, ed invocata, infine, l'applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 104/2022, concludeva per il rigetto della revocazione e, in caso di accoglimento della stessa, per il rigetto dell'appello.

Accolta in corso di causa l'istanza dell'INPS, ex art. 398 c.p.c., di sospensione del termine per la proposizione del ricorso per Cassazione, all'udienza del 6.12.2013 la Corte decideva la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso ex art. 395 n. 4 c.p.c. è fondato e va accolto disponendo la revocazione della sentenza n. 3951/2022 di questa Corte territoriale. Nel merito, l'appello dell'INPS, nel suo primo motivo di gravame, è fondato e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, deve essere dichiarato il solo esonero di Avenia Rosario dal pagamento delle sanzioni di cui all'avviso di addebito n. 328 2016 0007821052000, con rigetto delle ulteriori domande formulate in primo grado.

3. In punto di diritto, va preliminarmente precisato che "L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in

diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputi alla sentenza un'erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sé, incompatibile con l'errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio” (cfr. Cass. n. 8828 del 2017, che in motivazione richiama la sentenza n. 1902 del 1973 per cui “L'errore di fatto previsto dall'art 395 n 4 cod proc civ come motivo di revocazione e soltanto quello dovuto ad una falsa percezione della realtà materiale, che abbia indotto il giudice a ritenere la sussistenza di un fatto che obiettivamente non esiste ovvero l'insussistenza di un fatto che risulta accertato, sempre che il fatto medesimo non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato. Siffatto errore non è ravvisabile nei casi in cui il giudice abbia omesso di esaminare le prove documentali invocate dalle parti od abbia proceduto ad un'erronea o incompleta valutazione delle risultanze probatorie, incorrendo così in un errore di giudizio denunciabile con ricorso per Cassazione”).

Inoltre, “per consolidata interpretazione in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22 settembre 2014 n. 19926; Cass. 9 dicembre 2013 n. 27451; Cass., Sez. Un., 28 maggio 2013 n. 13181; Cass. 12 dicembre 2012 n. 22868; Cass. 18 gennaio 2012 n. 714; Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2008 n. 26022)” (cfr. Cass. sentenza n. 38634 del 2021).

Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte “l'errore revocatorio deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non

consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Sicchè detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali: vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (*fra le tante Cass. Sez. Un. nn. 8984/2018; 30994/2017*)” (cfr. Cass. sentenza n. 6340/2019).

Vi è errore di fatto “quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa. ... Il denunciato travisamento, in particolare, risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del Giudice, di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 (tra le tantissime, Cass. 28 novembre 1998 n. 12089, nonché Cass., 23 giugno 1998 n. 6235; Cass. 2 marzo 2001 n. 3023, specie in motivazione e, ancora, recentemente, Cass. 1 giugno 2002 n. 7965; Cass. 9 agosto 2002 n. 12087; Cass. 30 gennaio 2003 n. 1512)” (cfr. Cass., sentenza n. 5251/2006).

Venendo al caso in esame, le censure contenute nel ricorso per revocazione presentato dall'INPS denunciano un errore di fatto, previsto dall'art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., idoneo a determinare la revocazione della sentenza in questione.

L'Istituto, invero, prospetta la sussistenza di un travisamento del fatto, avendo la Corte di Appello erroneamente ritenuto - per effetto di una inesatta percezione di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risultava dagli atti del processo - che l'appello dell'INPS riguardasse l'annualità 2010, piuttosto che quella 2009.

E', invece, pacifico tra le parti e, comunque, documentato che il gravame dell'INPS verteva sulla statuizione di primo grado di non debenza delle somme di cui all'avviso di addebito n. 328 2016 0007821052000 riguardante contributi anno 2009 (“dichiara non dovute le somme per i contributi di cui all'avviso di addebito n. 328 2016 0007821052000”; cfr. sentenza di primo grado), avendo, per il resto, il Tribunale rigettato le ulteriori domande del ricorrente Avenia. In particolare, a sostegno dell'appello l'INPS, con il primo motivo, aveva censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva individuato nella data del 16.6.2010, piuttosto che in quella del 6.7.2010, il termine di scadenza per il pagamento dei contributi relativi all'anno 2009.

Il giudice dell'impugnazione - per effetto di una inesatta percezione di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risultava dagli atti del processo - ha erroneamente ritenuto che il gravame riguardasse l'annualità 2010, piuttosto che 2009; inoltre,

ha erroneamente individuato nell'11.7.2016 la data dell'atto interruttivo ("sicché alla data della comunicazione INPS del 11.7.2016 la pretesa era prescritta"; cfr. sentenza Corte di Appello n. 3951/2022) mentre, invece, come è pacifico tra le parti, la missiva per il pagamento dei contributi 2009 è stata recapitata in data 01.07.2015.

Non si tratta, dunque, di un errore di valutazione di fatti esattamente percepiti, che si risolve in un errore di giudizio, come tale insuscettibile di formare oggetto di ricorso per revocazione, ma di errore di fatto scaturito dalla errata percezione degli atti del giudizio, chiaramente risultante dagli atti e dai documenti di causa.

Stante l'errore di fatto in cui è incorso il giudice di appello e il carattere decisivo dello stesso ai fini della risoluzione della controversia, incentrata sul decorso del termine di prescrizione dei crediti relativi ai contributi 2009 e non 2010, ed individuate, nei termini sopra indicati, le parti della sentenza n. 3951/2022 viziate dall'errore stesso, deve ora procedersi entro tali limiti al giudizio rescissorio.

4. L'INPS, riproposto il primo motivo di censura alla pronuncia di accoglimento del Tribunale, ha chiesto, in via rescissoria, in riforma della sentenza di primo grado, di dichiarare dovuta anche la contribuzione relativa all'anno 2009 e rigettare il ricorso in opposizione di Avenia Rosario avverso l'avviso di addebito n. 328 2016 0007821052000, con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.

L'Istituto, in sede di gravame, ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva individuato nella data del 16.6.2010, piuttosto che in quella del 6.7.2010, il termine di scadenza per il pagamento dei contributi anno 2009.

L'appellato Avenia Rosario, nella sua memoria di costituzione depositata in data 4.11.2020, nel contestare il motivo di gravame, ha osservato che "come correttamente affermato dal giudice di primo grado, trattandosi di contributi *relativi all'anno 2009 il termine ultimo per il pagamento del saldo* era fissato per il 16/06/2010. Tale termine non è stato oggetto di alcuna modifica ad opera del legislatore e comunque un eventuale proroga non avrebbe avuto effetto nel caso di specie in quanto, come emerge dalla stessa documentazione depositata da parte appellante, trattasi di contribuente al quale non trovano applicazione gli studi settore".

La censura dell'INPS è fondata.

Ed invero, nel caso in esame, riguardante contributi relativi all'anno 2009, il dies a quo per la decorrenza della prescrizione, da individuarsi nella data di scadenza per il versamento del saldo, corrisponde al 6.07.2010, posto che l'originario termine finale di pagamento (ovvero 16 giugno 2010) è stato prorogato a tale data in base al DPCM del 10.06.2010.

Infatti, come affermato anche dalla Suprema Corte, “l’art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010, cit., emanato giusta la previsione generale dell’art. 18, d.lgs. n. 241/1997, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, *maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo*» (lett. b)” (cfr., Cass., sentenza n. 10274/21).

Il termine per il versamento risulta, quindi, differito al 6 luglio 2010, in virtù della previsione dell’art. 1, comma 1, lett. a), d.P.C.M. cit., “irrilevante all’uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l’avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult. Cass. n. 21472 del 2020)” (cfr., Cass., sentenza n. 10274/21).

Né può affermarsi che l’odierno appellato “rientrasse nel novero dei «contribuenti estranei [...] agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi», atteso che, giusta la lettera dell’art. 1, comma 1, d.P.C.M. cit., il differimento del termine di pagamento concerneva tutti «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione, quale quello di cui all’art. 1, commi 96 ss., I. n. 244/2007” (cfr., Cass., sentenza n. 10274/21).

Sulla base dei rilievi che precedono è evidente l’insussistenza della eccepita prescrizione quinquennale (sollevata dall’Avenia in primo grado) siccome interrotta dalla richiesta stragiudiziale, pacificamente notificata l’1.7.2015, rispetto al dies a quo del 6.07.2010.

5. Resta da esaminare la questione, come introdotta dal resistente Avenia Rosario nella sua memoria di costituzione depositata in data 19.9.2023, relativa al regime sanzionatorio.

Trattandosi di iscrizione di ufficio per l’anno 2009 e avviso di addebito per il pagamento dei contributi dello stesso anno, l’odierno appellato deve essere dichiarato esonerato dal pagamento delle relative sanzioni, in considerazione della declaratoria di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 104/2022 della Corte Costituzionale, dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con

modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

6. In conclusione, in accoglimento del ricorso ex art. 395 n. 4 c.p.c., deve disporsi la revocazione della sentenza n. 3951/2022 di questa Corte; nel merito, in accoglimento dell'appello dell'Istituto previdenziale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va dichiarato Avenia Rosario esonerato dal pagamento delle sanzioni di cui all'avviso di addebito n. 328 2016 0007821052000 con rigetto delle ulteriori domande formulate in primo grado.

Considerati l'esito del giudizio, le ragioni della decisione e la qualità delle parti, si reputano sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite dei vari gradi.

P.Q.M.

la Corte così decide:

in accoglimento del ricorso ex art. 395 n. 4 c.p.c. dispone la revocazione della sentenza n. 3951/2022 di questa Corte e, decidendo nel merito, in accoglimento dell'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza n. 1343/2019 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara Avenia Rosario esonerato dal pagamento delle sanzioni di cui all'avviso di addebito n. 328 2016 0007821052000, con rigetto delle ulteriori domande formulate in primo grado;

compensa tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Napoli, il 6.12.2023

Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Milena Cortigiano

Il Presidente
Dott.ssa Carmen Lombardi